

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENESI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA CENTONZE 154

Numero REA: ME - 126251

Codice fiscale: 01591420839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENESI"**

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della legge 381/91 una società cooperativa sociale, Onluss, denominata " GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".

ART. 2 - SEDE

La cooperativa ha sede in Messina.

L'organo amministrativo può istituire ovunque unità locali anche all'estero, (ad esempio succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi, sedi operative o di rappresentanza) nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali sulla cooperazione, della Legge 381/1991, della Legge 59/1992.

ART. 4 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 5 – SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE-

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire e svolgere servizi sociali, socio-sanitari, educativi, di formazione professionali e attività di cui alla lettera **a)** e alla lettera **b)** dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, ex legge 381/91.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, ASL, tutte quelle attività e servizi previsti dalle leggi nel sociale, tutti i servizi socio assistenziali e riabilitativi, previsti dalla Legge n.87 del 1981, dalla L.R.n. 22 del 1986, dalla L.R. n.14 del 1986, dalla L.R. n.68 del 18.04.81, dal decreto presidenziale del 04.06.1996, L. 216/ 1991; L.309/1991; L.104/1991, 328/00, ex L.285/97 ecc, ed eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi altra legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attinente ed affini o connessi ai servizi sociali, educativi, assistenziali e sanitari e di formazione professionale.

In via esemplificativa e non esaustiva la cooperativa può svolgere, assistenza e attività di servizi sociali, di formazione, di seguito indicati, per anziani, minori, disabili psichici e/o fisici, ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, immigrati, tossicodipendenti, malati terminali, malati cronici, persone in stato di disagio e persone in genere:

- Attività e servizi di riabilitazione in genere; - Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - Servizi domiciliari e ospedalieri di sostegno e riabilitazione; - Attività di

sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - Attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - Attivare e gestire servizi socio psico-assistenziali orientati alla prevenzione, atti a rimuovere gli ostacoli fisici e psichici per garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità; - Gestire servizi domiciliari in favore della famiglia in situazioni di disagio garantendo la permanenza dei soggetti svantaggiati nel loro ambiente abituale; - Gestire tutti i servizi di assistenza; - Assistenza infermieristica domiciliare; - Telesoccorso, teleassistenza, telemedicina; - Gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psicomotoria, di animazione culturale e risocializzazione; - Assistenza domiciliare e/o infermieristica per anziani, minori e disabili e prestazioni necessarie anche di tipo residenziale e/o diurne; - Azioni volte a favorire in ogni modo la deistituzionalizzazione di soggetti inabili e non, garantendone un'adeguata condizione ambientale, e rimuovendo tutte quelle condizioni pregiudizievoli alla loro salute psicofisica; - Istituire e/o gestire centri di terapia di riabilitazione; - Psicomotricità in acqua, riabilitazione equestre con tmc (terapia con il mezzo del cavallo ippoterapia-pettyterapia, centri ippici sociali-maneggi); - Servizi di fisiocinesiterapia e kinesiterapia; - Servizio di trasporto per disabili, minori ed anziani, con o senza accompagnatori e per persone in genere; - Interventi integrati a carattere socio-sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, per la tutela della salute, dell'inserimento del sociale e del miglioramento delle condizioni di vita; - Gestire e istituire tutti i servizi rivolti alla tutela, cura e riabilitazione di disabili, anziani, minori, persone svantaggiate o ai margini sociali; - Servizi di educativa domiciliare; - Servizi di tutoraggio e orientamento scolastico; - Segretariato sociale, uffici di servizi sociale, servizio sociale professionale.

La cooperativa può istituire e/o gestire - per minori, disabili psichici e/o fisici, anziani, ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, immigrati, tossicodipendenti, persone in stato di disagio o ai margini della società -, case, comunità e/o centri d'accoglienza, R.S.A., C.T.A., St.a.r. strutture abitative riabilitative, comunità di tipo familiare, strutture socio-assistenziali e/o comunità alloggio, case di riposo, centri sociali, istituti di ricovero residenziali e/o diurni, case albergo, case protette, case di riposo, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri diurni e comunità alloggio; - Servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e minori, anche a mezzo di convenzioni e/o società miste con le Asl ed enti pubblici e privati; - Gestire centri ricreativi, soggiorni vacanze, colonie; - Gestione di mense aziendali e refezione scolastiche, gestione asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento e scuole di ogni genere e grado private e pubbliche; - Gestione di centri incontro e pulizia degli stessi; - Gestire servizi di pulizia di ogni genere e tipo; lettura contatori; lavori socialmente utili e di pubblica utilità; - Promuovere e/o gestire tramite la stipula di apposite convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, centri di medicina preventiva con particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro ed alla tutela della salute mentale nonché all'educazione sanitaria di anziani, disabili e simili; - Gestire servizi di medicina scolastica, sportiva e riabilitativa; - Gestire servizi sanitari, servizi di terapia domiciliare, servizi di statistica sanitaria; - Realizzare e/o gestire centri sportivi polivalenti, per una cultura dello sport e del tempo libero finalizzati all'armonico sviluppo psico fisico degli utenti; - Gestione di centri sanitari; - Servizi per la diffusione e la promozione in genere della cultura: conferenze, mostre, seminari, cineforum, ecc, ed attività di animazione; - Offrire personale

specializzato, ad enti pubblici e privati, per svolgere attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale (medici, infermieri assistenti sociali, fisioterapisti, analisti, psicologi, ausiliari e simili);

- Gestione stalli e posteggi mezzi; - Servizio di ambulanze; - Trasporto scolastico; - Assistenza igienico scolastica e/o trasporto per disabili; - Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione

- Servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio lungo i litorali marini, soprattutto quelli adibiti a lidi balneari e spiagge attrezzate; - Promozione e/o gestione politiche giovanili; - Programmare e istituire un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a carattere socio-sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;

- Coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di sostegno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anziani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili, per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool, droga, e farmaci e per l'inserimento di cittadini stranieri;

- Gestire prestazione a carattere socio-sanitario per la tutela, cura e riabilitazione dei disabili, tutela e cura degli anziani, tutela e cura della patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti, alcool dipendenti o soggetti affetti da patologie derivate da hiv; - Elargire prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, attività atte a rimuovere e/o a contenere gli esiti di patologie invalidanti, interventi di cura e riabilitazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, cura e riabilitazione degli anziani non autosufficienti e delle persone affette da patologie psichiatriche; - Coordinare la rimozione degli ostacoli di natura sociale che impediscono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della salute; - Istituire forme di gestione integrata di servizi di cui sopra con la partecipazione di comuni, ASL, enti ecc., partecipare a società miste; - Curare l'orientamento e l'utilizzazione del volontariato; - Istituire e/o gestire ostelli della gioventù; - Attività di turismo sociale; - Servizio Civile Nazionale - Realizzare concrete possibilità di inserimento lavorativo in tutti i settori, di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e non.

La cooperativa fra l'altro può svolgere per persone in genere, in via esemplificativa e non esaustiva:

- Attività di formazione professionale; - Diritto/Dovere alla formazione; - Formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante; - Specializzazione post-qualifica; - Qualificazione di base post ex scuola dell'obbligo; - Formazione Superiore; - Perfezionamento; - Riqualificazione professionale; - Riconversione professionale; - Formazione per Ambiti Speciali; - Alta Formazione; - Formazione a distanza; - Formazione continua e permanente; - Promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione; - Gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di orientamento, istruzione formazione professionale di ogni genere e tipo, scuole, attività educative in genere formali e non formali; - Promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione, addestramento, perfezionamento, orientamento, specializzazione e aggiornamento professionale in genere, scuole e attività educative in genere formali e non formali; - Attività didattiche-ludico-ricreative anche di tipo laboratoriale; - Curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della formazione; Implementare azioni di politica attiva del lavoro; - Orientamento scolastico e lavorativo; - Corsi formazione professionali; - Istituire e/o gestire spazi di informazione e consiglio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per giovani e adulti, studenti o già in possesso di un'esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati;

- Organizzazione di incontri, eventi, workshop e laboratori; - Orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa; - Servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza/colloquio orientativo/bilancio di competenze/tirocinio orientativo);
- Servizi a supporto della domanda delle aziende (accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni);
- Work experiences, tirocini, stage teorico-pratici; - Formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; - Percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
- Formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea; - Alta formazione post laurea;
- Iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali;
- E.C.M.: educazione continua in medicina; - Formazione continua – Interventi individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda;
- Promozione, istituzione, organizzazione e gestione di corsi scolastici e di recupero, anche per corrispondenza, di ogni ordine e grado; - Poli di orientamento didattico-formativi; - Ricerca e innovazione scientifica e tecnologica. La società potrà inoltre svolgere servizi e consulenze nei seguenti settori: - Ricerca e selezione del personale; Attività di studio, ricerca e sviluppo; - Marketing; - Controllo di gestione; - Progettazione; - attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, così come disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 4/3/2010 e successive modifiche ed integrazioni; - Seminari, conferenze, convegni; - Prestazione di servizi tecnici, logistici e amministrativi per la progettazione, consulenza nel campo tecnico-formativo, analisi del lavoro, dell'organizzazione aziendale, della didattica, dell'attività di progettazione e gestione di banche dati; - Servizi di ricerca relativi ad una analisi comparativa di misure e azioni di formazione permanente; - Attività per emigrati ed immigrati;
- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

La cooperativa può stipulare convenzioni e/o costituire società miste con enti pubblici e privati;

- partecipare ai pubblici appalti, alle trattative e licitazioni private ecc.;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie e necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

Per il conseguimento degli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, benefici, sussidi, finanziamenti, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente, o da finanziamenti da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali od anche enti o figure giuridiche private nonché persone fisiche.

La Cooperativa si propone inoltre, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di svolgere attività e servizi di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, ex legge 381/91, svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed in relazione a ciò la cooperativa può gestire,

svolgere e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ed in via esemplificativa e non esaustiva:

Lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agroalimentari, pastorali e zootecnici, produzione di salumi, insaccati e simili, macellazione, lavorazione della carne, prodotti derivati dalla lavorazione del latte, prodotti di caseificio, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, attività di agriturismo rurale e sociale; Attività e servizi di carattere naturalistici ed ecologici; Attività di florovivaismo, gestione di spazi verdi, di fondi agricoli per la produzione di prodotti agricoli e zootecnici e di allevamento; Noleggio operativo di attrezzature, macchinari, beni, e macchinari per ufficio e noleggio operativo mezzi di trasporto anche conto terzi; Attività di compost e gas naturali. E-Commerce. La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività analoga, affine e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c. La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa può svolgere la propria attività e/o servizi, anche con terzi, con operatori non soci, in particolare per la gestione di attività e servizi nel cambio appalto/cambio gestione. in rispetto al codice degli appalti, alle clausole sociali, alle norme di legge e di contrattazione collettiva.

La cooperativa, tra l'altro può:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e dare sostegno anche economico allo sviluppo delle stesse.
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificative ed integrative.

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono in ogni caso divenire soci soggetti che già risultano titolari di attività e/o aderiscono ad altre Cooperative sociali e/o di produzione e lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 2527 del c.c. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Salvo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) della eventuale capacità professionale maturata nel settore di cui all'oggetto sociale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere come previsto dal successivo art 15, non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art.6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 10 determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, una tassa di ammissione/sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati: a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

ART. 10 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.
- c) per la fruizione dei servizi.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento

degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che fruiscono dei servizi erogati dalla cooperativa, in particolare i soci disabili.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) i soci disabili psichici sono esonerati al versamento della quota sociale, non hanno diritto di voto nelle assemblee ne possono dare e ricevere delega né in proprio né i loro tutori.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 25 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge o del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere comunque superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 27.

ART. 11 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.5.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore spetterà un voto per ogni conferimento di cinquecento euro.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci di qualunque ordine, che, alla data dell'assemblea, risultano iscritti nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato rivalutato.

Il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte e versate dai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori". I "soci sovventori" sono obbligati: 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Il socio sovventore potrà recedere dalla cooperativa, con le modalità di cui all'art. 2526 c.c., trascorsi 5 anni dal suo ingresso nel sodalizio. Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge sulla cooperazione.

ART.11 BIS - SOCI VOLONTARI

Possono essere ammessi "soci volontari", che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della legge 381/91 e della normativa vigente in materia.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale.

Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 12 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 13 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale;

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale, determinati dall'assemblea ordinaria dei soci, ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
 - 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 10;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale tassa di ammissione/sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva legale di cui alla precedente lettera b) è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Una quota del capitale sociale è pari ad euro ottanta (80,00).

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 17 - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, e uno o più vice presidenti, quando a ciò, in l'assemblea, non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina;

La presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, e/o soci sovventori, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario verbalizzante.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c., pertanto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di amministrazione e pertanto scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno e nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

ART. 19 - VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

ART. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, e a maggioranza nei casi in cui oggetto della decisione siano la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione o dismissione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

ART. 20 -bis

La rappresentanza legale ed il potere di firma della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento al vicepresidente, pertanto al Presidente, e in caso di assenza o impedimento al vicepresidente, viene affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

ART. 22 - DURATA E CESSAZIONE

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Ai sensi dell'art. 2400, 2° comma, c.c. un sindaco può essere revocato solo per giusta causa a seguito di una deliberazione assembleare che deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ART. 23 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del

bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 25 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso fatto pervenire e/o spedito ai soci con lettera raccomandata, o con altri sistemi informatici o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e/o all'indirizzo email o telefonico tramite messaggistica, all'indirizzo informatico e recapiti telefonici comunicato dallo stesso, o al domicilio, risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto a voto, e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono

informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, qualunque sia l'oggetto da trattare, è valida: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali possono anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio "cooperatore" e "socio volontario" ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, e non possono essere in ogni caso più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di 10 (dieci) soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci o i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, che darà seguito nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta dei soci.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera con le modalità e sulle materie indicate nell'art.2541 del c.c.

ART. 26 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 27 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può aver luogo oltre a quanto previsto dall'art 2286 del c.c.:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- il cui rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi motivo;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste all'art 6;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, dal mancato versamento della tassa di ammissione o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- Che abbia comportamenti in contrasto con i principi della cooperativa, che crea dissidi tra i soci, lesivi della dignità degli stessi e della cooperativa.
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dal presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

ART. 28 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 31, 2° comma, lett. c) (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 31, 2° comma, lett. d) (a titolo di ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 31 comma, 2 lettera c) (rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92) e 31 comma 2, lettera d) (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

ART. 30 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;

l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

ART. 32 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 12 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura minima del trenta per cento (30%) come previsto per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento (3%) come previsto dalla legge 31.1.92 n. 59, di cui all'art.11
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) alla riserva straordinaria e/o ad altre riserve o fondi;
- e) a fini mutualistici.

E' comunque fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 33 - COLLEGIO ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, ovvero fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri. due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due, accordo da prendersi nel termine perentorio di giorni otto dalla loro nomina: in caso di disaccordo o di inutile scadenza di tale termine o di mancata designazione del secondo arbitro, l'arbitro verrà designato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. Il socio che intende proporre reclamo avverso una decisione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrarlo, entro 30 giorni della decisione, a mezzo di lettera raccomandata portante la nomina del proprio membro, al Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare il proprio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli Arbitri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali, seguendosi per la nomina del Collegio le regole di cui sopra. Gli Arbitri decideranno quali arbitri irrituali amichevoli compositori, con esonero da formalità di procedura, secondo equità sulle controversie societarie di cui sopra ed il loro arbitrato è definitivo. E' sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria

ARTICOLO 34 - SCIOGLIMENTO

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci operatori eventualmente rivalutate;
- c) alla devoluzione del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

ARTICOLO 36 - NORME DI RINVIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione, e dalla legge 381/1991 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.